N. ……

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Il Direttore

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.370;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;
VISTO il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449;
VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n.210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 recante la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. 7.2.2001 e pubblicato in G.U. n. 62 del 15/03/2001;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 25/AG, di data 10 Aprile 2001, pubblicato nel sito INTERNET http://www.sissa.it/regolamento.html, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste";
VISTA la deliberazione del Senato della Scuola del 3 dicembre 2002 relativa all'assegnazione, tra l'altro, di un posto di ricercatore universitario al Settore di Particelle Elementari della Scuola per il settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici dell'Area 02 Scienze fisiche;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della S.I.S.S.A. in data 10 dicembre 2002 in relazione alla copertura finanziaria per l'acquisizione del posto di ricercatore universitario sopra citato;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Settore di Particelle Elementari nella composizione ristretta del 18 dicembre 2002;
CONSIDERATO che il posto richiesto a concorso trova disponibilità nell'organico e copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

D E C R E T A

N. ……

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Il Direttore

Art.1

Posti messi a concorso

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici dell'Area 02 Scienze Fisiche
Settore di Particelle Elementari della SISSA

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Per l'ammissione alla valutazione comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. godimento dei diritti civili e politici;
2. aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.165/2001.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati con o senza preavviso da una pubblica amministrazione nel biennio antecedente la data scadenza dei termini o - se cittadini stranieri - coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione similarmente a quanto disposto dall'art. 127, lettera d) del DPR 10.1.1957, n. 3;
- i professori di 1° e 2° fascia e i ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
- coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/00, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida."

Art. 3

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, redatte in carta semplice, ai sensi della legge 23.8.1988 n.370, utilizzando il modulo di cui all'allegato "A" al presente bando (disponibile anche via

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Il Direttore

INTERNET presso il WEB Server della SISSA all'indirizzo http://www.sissa.it/Bandi/anno-2002.html), devono essere indirizzate al Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Beirut n. 2-4 - 34014 Trieste, e presentate entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale. Qualora tale termine cada in giorno festivo la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

La domanda inviata per via telematica dovrà comunque essere consegnata o spedita, debitamente firmata, ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa entro il suddetto termine perentorio di trenta giorni. A tal fine non fa fede la data di compilazione per via telematica.

Le domande di ammissione alla valutazione comparativa potranno, altresì essere consegnate a mano all'Ufficio Personale e Stipendi della S.I.S.S.A. – via Beirut 9 – 34014 Trieste – dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 , il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Al fine del rispetto del termine fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'Ufficio competente.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione oltre alle proprie generalità anche la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare).

Il candidato dovrà indicare nella domanda, con chiarezza e precisione il Settore della S.I.S.S.A. ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla valutazione comparativa.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative dovranno presentare distinte domande e documenti in plichi separati.

La domanda dovrà, inoltre, contenere l'indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore della S.I.S.S.A., al quale è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato della struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della L. 104/92.

I candidati dovranno **allegare alla domanda**:

1. *curriculum*, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
2. documenti e titoli, in carta semplice ed in unica copia, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa;
3. un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda;
4. un elenco firmato, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni scientifiche, **nel numero massimo di dieci**, che ritengono più rilevanti ai fini della valutazione comparativa cui partecipano, e che vengono trasmesse - in plico a parte - con le modalità di cui al successivo art.4;
5. fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
6. fotocopia di un valido documento di identità.

I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità ed i termini indicati al presente articolo.

Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.

I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo con la precisazione che, ai sensi del DPR 445/2000, i candidati stranieri extracomunitari possono, solo se residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30/05/1989, n. 223, utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art.1 della legge n. 370/88; se redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco, spagnolo, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati, od allegati ad altre procedure, alla SISSA o ad altre amministrazioni.

Art. 4

Pubblicazioni

Le pubblicazioni, devono essere trasmesse unitamente alla domanda, in plico a parte.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni è conforme all'originale.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e il Settore della S.I.S.S.A. per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

I candidati potranno inoltrare copia dei titoli e dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, già trasmesse alla S.I.S.S.A., a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto costitutivo della commissione stessa unitamente a copia dell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla S.I.S.S.A.

Il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche, scelte tra quelle reputate più rilevanti ai fini della valutazione comparativa, non deve essere superiore a dieci.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Il Direttore

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Direttore.

Art. 6

Costituzione delle Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell'art.3 del DPR 23/03/2000, n.117.

Esse sono nominate con decreto del Direttore e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 3, comma 13, del DPR 23.3.2000, n. 117, nelle Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

Art. 7

Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti le Commissione Giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Direttore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della composizione delle Commissioni.

Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 8

Adempimenti delle Commissioni giudicatrici e valutazione comparativa

Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPR 390/98, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede della SISSA. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Le Commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, prendono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
b) impatto sulla comunità scientifica della produzione del candidato;
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, determinato anche sulla base delle consuetudini sull'ordine degli autori in uso nelle diverse discipline;
d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica internazionale;

f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare.

Per i fini di cui al comma precedente faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, c. 2, del D.L.vo 27/07/1999, n. 297;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati sostengono le seguenti prove:

prima prova scritta: temi generali di Teoria dei Campi Quantizzati;

seconda prova scritta: Temi specifici di Teoria dei Campi collegati alla Teoria della Superstringa;

prova orale: discussione delle prove scritte e dei titoli presentati; verifica della conoscenza della lingua inglese.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dell'effettuazione della stessa. Per sostenere le predette prove il candidato dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento delle prove scritte.

Le prove sono pubbliche.

Al termine dei lavori la commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quelli complessivi della Commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dichiara i vincitori in numero non superiore ai posti banditi.

Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Direttore della S.I.S.S.A. i relativi atti.

Art. 9

Regolarità degli atti

Il Direttore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti relativi alla procedura dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità, entro il termine di 30 giorni, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Il Direttore con successivo provvedimento nomina i vincitori.

Il Direttore comunica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei vincitori nominati in ruolo.

Le relazioni finali delle Commissioni con annessi giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte della Scuola delle pubblicazioni e di documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione. La restituzione sarà effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.

Trascorsi trenta giorni dai termini previsti dalla legge per le impugnazioni giurisdizionali amministrative delle procedure di valutazione comparativa di cui al presente decreto, la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

La Scuola non risponde della restituzione delle copie dei titoli e delle pubblicazioni spedite ai componenti delle Commissioni giudicatrici.

Art. 11

Nomina

I vincitori, entro il termine perentorio di trenta giorni, devono presentare o far pervenire alla SISSA i documenti richiesti per la nomina in ruolo.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con Decreto Direttoriale e decorre di norma dal 1° novembre successivo.

Ai vincitori spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo gli interessati saranno sottoposti ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni di cui all'art. 10, la SISSA, quale titolare dei dati inerenti alla presente valutazione comparativa, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività di valutazione comparativa e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Viene inoltre precisata la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla valutazione comparativa in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 13

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la rag. Gabriella Pippan Barduzzi, Categoria EP, di questa Amministrazione (tel.: 0403787207; fax: 0403787240; e-mail: barduzzi@sissa.it)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Il Direttore

Art. 14

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato via INTERNET, presso il WEB Server della SISSA all'indirizzo: http://www.sissa.it/Bandi/anno-2002.html.

Art. 15

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3.7.1998, n. 210, il DPR 23.03.2000, n. 117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Trieste, 31 dicembre 2002

IL DIRETTORE
(prof. Edoardo Boncinelli)